



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Benevento**

**Seconda Sezione**

Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n. **218/2016** di Ruolo Generale, avente ad oggetto "Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)" promossa da:

tra

**PINAUTO S.p.A.** in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. 00956380620), assistito e difeso dall'Avv. Arturo VASSALLO, attore

e

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. 09339391006), assistito e difeso dall'Avv. **Claudio TRINCHI**, convenuto

sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 15/11/2021 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Con atto di citazione depositato il 18/01/2016, ritualmente notificato alla controparte, l'attore chiedeva accertare e dichiarare che sul conto corrente bancario n. 4546/463 a lui intestato venivano addebitati da parte della convenuta, senza alcun valido titolo, importi non dovuti e per l'effetto, rideterminare invece l'esatto ammontare su tale conto corrente. Alla luce di ciò condannare la convenuta alla restituzione degli importi in favore dell'attrice che risultassero percepiti indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c., che potrebbero essere quantificati in euro 5.000,00, o in quella somma

maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatario.

Resisteva il convenuto chiedendo in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della domanda di accertamento proposta per mancata individuazione del diritto dedotto in giudizio. Nel merito respingere tutte le domande attoree perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.

La ~~PIRELLA~~ S.p.A. conveniva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro e in prima udienza del 14.04.2016, constatato la regolare costituzione delle parti, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Nella successiva udienza del 08.02.2018, con provvedimento reso fuori udienza di pari data, il giudice riteneva opportuno nominare un proprio CTU e ritenere la causa, circa le richieste istruttorie, documentale e dunque, espletata la perizia, matura per la decisione. Il CTU dr. Antonio Palombi, dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei consulenti del Tribunale di Benevento, rendeva giuramento nell'udienza del 17.05.2018. Depositata la consulenza, e mutato il giudice, al CTU venivano richiesti ulteriori chiarimenti che venivano depositati. Parte convenuta ancora contestava le conclusioni del CTU, ma il giudice, mutato ancora chiedeva alle parti di precisare le loro conclusioni. Ciò avveniva nell'udienza del 15.11.2021 in cui, il nuovo e scrivente giudice, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La domanda va accolta nel senso che si dirà.

Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, va anzitutto affermata la procedibilità della domanda ai sensi del d.lgs. 28/2010, avendo parte attrice proceduto alla mediazione obbligatoria, venendo in rilievo rapporti bancari, con esito negativo.

Circa la prescrizione, preliminarmente si osserva che l'azione di accertamento della nullità delle clausole negoziali, proposta in via primaria dalla Pinauto, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c.

Il diritto all'azione di ripetizione dell'eventuale indebito percepito dalla banca nel corso del rapporto a causa della nullità delle clausole negoziali, azione collegata all'azione di accertamento, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (cfr art. 2946 c.c.) e la prescrizione comincia a decorrere, nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (v. tra tante, Cass. 10713/16; SSUU 24418/10): tale conclusione deriva dal fatto che il conto corrente bancario deve essere inteso quale un unico ed omogeneo rapporto.

Preliminarmente, su quanto eccepito da parte attrice, va rigettata l'eccezione di nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione della banca opposta. Effettivamente la Suprema Corte, con alcune pronunce, ha ritenuto che la forma scritta, quando è richiesta *ad substantiam*, è elemento costitutivo del contratto, ovvero occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto. In applicazione di detto principio il contratto quadro portante la firma del solo cliente sarebbe nullo.

Inoltre, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti *ex nunc* e non *ex tunc*, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano. Sul punto va detto che la Corte di Cassazione ha ribadito che va esclusa, per la validità del contratto, la necessità della sottoscrizione della Banca, laddove risulti, come nella specie, la predisposizione dello strumento negoziale da parte dell'Istituto e la firma del cliente.

La prescrizione formale di cui all'art. 117 T.U.B. trova infatti la propria ratio nella finalità di assicurare la piena e corretta trasmissione delle informazioni al cliente, nell'obiettivo della raccolta di un consenso consapevole alla stipula del contratto. L'obiettivo è insomma garantire la perfetta parità tra le parti, evitando così, che la parte forte possa approfittare della parte debole, dunque fornendo al concetto di "nullità" un valore protettivo dell'equilibrio contrattuale.

Tale nullità, attese la finalità protettiva degli interessi particolari del contraente debole, è suscettibile di apprezzarsi solo laddove ricorra, in concreto, una lesione dell'interesse protetto, lesione che, evidentemente, non può sussistere per la mera mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca contraente, atteso che il cliente, ricevendo il contratto redatto per iscritto, è stato pienamente messo in grado di conoscere e di comprendere ogni clausola contrattuale.

In pratica, la Banca è il soggetto predisponente le condizioni generali di contratto a cui il cliente aderisce e in tal senso non va dimenticato l'apporto delle autorità indipendenti cui è demandata la vigilanza del settore e dunque sulle condizioni contrattuali proposte. D'altro canto, la carenza

della sottoscrizione da parte dell'Istituto non legittima quest'ultimo a sottrarsi alle regole sancite dal negozio, poiché la nullità di protezione può farsi valere solo dal cliente.

Attesa, dunque, la validità, dal punto di vista della forma scritta, della documentazione contrattuale fornita dalla banca, si può allora passare alla verifica della fondatezza o meno delle doglianze sollevate dall'attore.

L'azione proposta si qualifica come azione di ripetizione di indebito, atteso che l'attrice ha chiesto la restituzione di somme non dovute, siccome espressione di anatocismo, usura, applicazione di interessi ultra-legali.

Costituisce principio pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione delle somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. (Cass. Civ. 7501/2012).

Tale principio trova applicazione anche in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti bancari che si assumono nulle.

Più specificamente, quando il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, esercitare l'*actio indebiti* ai sensi dell'articolo 2033 c.c. è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ovverossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre, quanto meno, il contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad esempio

l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (articolo 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad esempio il tasso d'interesse ultra-legale e la commissione di massimo scoperto) e gli estratti conto integrali del medesimo rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste puntualmente addebitate e accreditate in conto che l'attore assuma illegittimamente addebitate.

Infatti, il principio dispositivo dei mezzi di prova, cristallizzato dall'articolo 2697 c.c., impone al giudice di esaminare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti sulla base degli elementi probatori che l'attore e il convenuto hanno rispettivamente prodotto a corredo dei propri atti.

Il generale principio dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario, la adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali che la parte è onerata di provare quali fatti costitutivi della domanda (Cass. Civ. 16182/2011).

L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume, del resto, valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal generale principio di non contestazione introdotto dall'articolo 115 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'articolo 45 legge 69/ 2009; in proposito, la Corte Costituzionale ha, in vero, affermato quanto segue: in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti,

se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifici le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altro abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali, e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Cass. Civ. 21847/2014; 6606/2016).

Il rapporto in esame è quello relativo al conto corrente bancario nr. 463, a cui sono connessi due conti correnti anticipi, il nr. 280449 e il nr. 280451, accessi dall'attore presso la Banca convenuta. Di essi sono stati prodotti tutti gli estratti conti dalla data di inizio del rapporto sino al 30.06.2016 per il conto principale e al 01.07.2016 e al 31.03.2016 per i "conti anticipo".

Orbene, appare opportuno evidenziare quale metodo seguire in relazione alle domande delle parti. Oggetto del contendere è il conto corrente prima riportato in cui, sostanzialmente, le parti discutono circa la correttezza delle condizioni applicati, anzi della presenza effettiva di condizioni pattuite, e delle loro applicazioni, o in mancanza, l'applicazione di quanto sancito dalla norma di legge e dalla consolidata giurisprudenza. Questo è, appunto, il metodo che intende seguire il giudicante, la corretta individuazione del dare/avere onde ristabilire l'equilibrio contrattuale a cui, nelle premesse si è fatto riferimento. Ovviamente tale metodo non esula (e non potrebbe) dal seguire e limitare ogni "indagine" del giudice se non sul *petitum* proposto e sui documenti versati in atti, essendo il giudicare in questa materia l'esercizio di un'attività che vede nella proposizione delle parti il limite estremo. La nomina di un CTU non esula da tale affermazione, esso infatti

diviene strumento e suggerimento volto al giudice, per una comprensione degli intricati strumenti contabili che sono propri dei contratti bancari oggetto del presente giudizio. La consulenza non diviene in tal senso "sostituzione probatoria", che rimane onere di parte, ma strumento di comprensione delle prove sottoposte al giudice. Il metodo di risposta alle domande diviene quindi analisi del contratto bancario e del suo equilibrio. Ebbene, va subito rilevato che la documentazione bancaria versata in atti attesta sì quali siano gli interessi debitori da applicarsi negli sconfinamenti rispetto al fido concesso ma non, come invece dovuto, quale sia il tasso da applicarsi nell'utilizzo del fido concesso.

Appare dunque opportuno in tal senso richiamarsi a quanto richiesto al CTU, ovvero un ricalcolo del dare/avere con l'applicazione dei tassi minimi dei BOT per quelli delle operazioni attive e, massimi dei BOT, per le operazioni passive. Ovviamente per ciò che concerne gli sconfinamenti deve farsi riferimento al tasso pattuito.

Oltre ciò deve guardarsi a quello che le parti hanno pattuito circa la capitalizzazione che, dall'analisi contrattuale nulla traspare in merito dunque pretendendo, sempre nella determinazione del dare/avere, l'applicazione di quella che è definita capitalizzazione semplice per l'intero periodo contrattuale.

Nell'analisi condotta, come richiesto in domanda e come attività necessaria nella determina del rapporto, va anche evidenziato l'analisi circa il superamento dei tassi soglia di usura. Ebbene, va subito detto che in gran parte essa non è valutabile atteso il fatto che gli interessi sui cui andrebbe confrontata, per quelli "entro fido", risultano, come detto, rideterminati e, comunque, per quelli extra fido risulta coerente. Anche la verifica



dell'usura sopravvenuta risulta non applicabile atteso il fatto che la stessa banca è intervenuta a rideterminare il tasso di interesse applicato, mentre quella successiva è da considerarsi nella norma. A margine va anche detto che circa la commissione di massimo scoperto applicata non risultano esserci state sue applicazioni. Di contro vengono applicate commissioni di affidamento che non sono state pattuite o che comunque non sono riscontrabili nelle clausole pattizie, pertanto nel calcolo del dare/avere non va di loro tenuto conto.

Un'ultima precisazione va fatta circa il rapporto sussistente tra i tre conti. Oggetto del presente giudizio è il conto nr. 463. Ebbene, come noto alle parti e come da loro evidenziato in modo pressoché concorde, esso è un "mero contenitore", del risultato di operazioni effettuate per lo più sui conti "collegati" che gestiscono la linea di credito bancario accordata alla [redacted] Orbene, la capitalizzazione di cui si è detto va analizzata su tale "conto madre" ma come effetto di un ricalcolo che va effettuato sui conti anticipi circa gli interessi e le competenze maturate. Solo dopo tale primaria operazione è possibile, infatti, procedere al ricalcolo del conto 463, come detto, oggetto del giudizio.

Alla luce dell'accoglimento delle contestazioni sollevate dalla Pinauto è stato dunque necessario ricalcolare il saldo del conto corrente nr. 263, affidandone, come detto, l'incarico ad un consulente contabile.

Sulla base della documentazione prodotta, il ricalcolo è stato iniziato dal primo estratto conto disponibile, quanto al termine finale del ricalcolo, si osserva che, sempre in ossequio alla regola dell'onere della prova, la parte che introduce l'azione, sia essa di pagamento, sia essa di accertamento negativo, deve rendere possibile ricostruire l'effettivo saldo finale sulla

base di tutta la documentazione contabile, senza potere fare uso di approssimazioni e presunzioni (v. in tema Cass. 21597/13). La ricostruzione, pertanto viene operata sulla scorta delle date che sono già state evidenziate in premessa sia per il conto oggetto della domanda che per quelli collegati.

In ossequio alle conseguenze derivanti dall'accoglimento delle eccezioni sollevate ed ai criteri di calcolo illustrati, che dunque si ritengono corretti quelli evidenziati in *prima facie* e non quali quelli riproposti dalle parti in sede di eccezioni alla bozza della perizia, il CTU ha concluso che il conto corrente in esame avrebbe dovuto riportare un saldo a credito del correntista pari ad euro 20.270,90.

Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni del CTU, in quanto razionalmente conseguenti ai presupposti individuati, per cui accerta che alla data del 30.06.2016 sul conto corrente avrebbe dovuto esservi un saldo attivo per la Pinauto pari ad € 20.270,90.

La condanna per responsabilità processuale aggravata e per lite temeraria va rigettata non sussistendone i presupposti di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura media sul valore della causa così come proposto dalla parte attrice.

Le spese di consulenza vanno definitivamente addebitate alla parte soccombente Banca Nazionale del Lavoro.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda proposta nei confronti di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

S.p.A., in accoglimento di quanto proposto dalla ~~Pinna S.p.A.~~, così provvede:

- a) condanna la convenuta Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 20.270,90, oltre interessi di mora come da motivazione;
  - b) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 2.430,00 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, ed euro 125,00 quali spese documentate (contributo unificato e anticipazioni forfettarie);
  - c) pone in via definitiva le spese di CTU a carico della banca convenuta.
- Così deciso in Benevento il 20 febbraio 2022.

IL GIUDICE  
Carlo Buono